

REGOLAMENTO (CE) N. 1822/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2003, il

2004 e il 2005, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/2006 (GU L 300 del 31.10.2006, pag. 11).

(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Periodo di applicazione | Livelli limite (tonnellate) |
|-----------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| 78.0015 | 0702 00 00 | Pomodori | — dal 1° ottobre al 31 maggio | 260 852 |
| 78.0020 | | | — dal 1° giugno al 30 settembre | 18 281 |
| 78.0065 | 0707 00 05 | Cetrioli | — dal 1° maggio al 31 ottobre | 9 278 |
| 78.0075 | | | — dal 1° novembre al 30 aprile | 16 490 |
| 78.0085 | 0709 10 00 | Carciofi | — dal 1° novembre al 30 giugno | 5 770 |
| 78.0100 | 0709 90 70 | Zucchine | — dal 1° gennaio al 31 dicembre | 37 250 |
| 78.0110 | 0805 10 20 | Arance | — dal 1° dicembre al 31 maggio | 271 744 |
| 78.0120 | 0805 20 10 | Clementine | — dal 1° novembre a fine febbraio | 116 637 |
| 78.0130 | 0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi | — dal 1° novembre a fine febbraio | 91 359 |
| 78.0155 | 0805 50 10 | Limoni | — dal 1° giugno al 31 dicembre | 324 362 |
| 78.0160 | | | — dal 1° gennaio al 31 maggio | 35 247 |
| 78.0170 | 0806 10 10 | Uve da tavola | — dal 21 luglio al 20 novembre | 189 604 |
| 78.0175 | 0808 10 80 | Mele | — dal 1° gennaio al 31 agosto | 1 026 501 |
| 78.0180 | | | — dal 1° settembre al 31 dicembre | 51 941 |
| 78.0220 | 0808 20 50 | Pere | — dal 1° gennaio al 30 aprile | 309 624 |
| 78.0235 | | | — dal 1° luglio al 31 dicembre | 45 069 |
| 78.0250 | 0809 10 00 | Albicocche | — dal 1° giugno al 31 luglio | 4 569 |
| 78.0265 | 0809 20 95 | Ciliege, diverse dalle ciliege acide | — dal 21 maggio al 10 agosto | 46 088 |
| 78.0270 | 0809 30 | Pesche, comprese le pesche noci | — dall'11 giugno al 30 settembre | 17 411 |
| 78.0280 | 0809 40 05 | Prugne | — dall'11 giugno al 30 settembre | 11 155» |